



CITTÀ DI LEGNAGO

Ufficio Attività Economiche

Via XX Settembre, 29 – 37045 Legnago (Verona)

Tel. 0442/634827 - Fax 0442/634803

e-mail: fiorella.zanetti@comune.legnago.vr.it web: www.comune.legnago.vr.it

OGGETTO: TESTO COORDINATO DEGLI INDIRIZZI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI.

Normativa:

- legge 26.10.1995, n.447 e disposizioni attuative;
- d.lgs. n.267/2000;
- legge regionale 10 maggio 1999, n° 21

Provvedimenti: provvedimento prot. n. 18284 dell'8 giugno 2001
ordinanza sindacale n. 211 del 06.05.2009
ordinanza sindacale n. 315 del 20.08.2010;

IL SINDACO

Omissis

ORDINA

Il rispetto dei seguenti indirizzi in materia di inquinamento acustico:

1. ACCENSIONE E SPARO DI FUOCHI D'ARTIFICIO

In deroga all'art. 7 comma 3 della legge regionale 10 maggio 1999, n° 21, è consentita l'accensione e lo sparo di fuochi d'artificio in occasione di sagre e manifestazioni di pubblico trattenimento, da effettuarsi previa autorizzazione comunale di cui all'art.57 del TULPS 773/31; lo sparo non può protrarsi oltre le ore 01.00

2. MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO O APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

Le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari ed assimilabili sono regolamentate dalle disposizioni di cui all'allegato a) al presente provvedimento e nei limiti fissati dalla Tabella 1, che ne forma parte integrante e sostanziale.

a) **FESTIVAL E MANIFESTAZIONI MUSICALI ORGANIZZATE O PATROCINATE DAL COMUNE:**

In deroga all'art. 7, co. 6, della L.R. 21/99, le emissioni sonore possono protrarsi fino alle ore 01.00

b) **MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI LOCALI (SAGRE), SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCHI:**

Si intendono autorizzate le emissioni sonore emesse in occasione dell'effettuazione delle attività in oggetto con le seguenti modalità:

- non è ammessa alcuna emissione sonora dalle ore 13.00 alle ore 16,00;
- per gli spettacoli viaggianti: gli altoparlanti devono essere tenuti sempre a volume molto ridotto; il loro funzionamento deve cessare alle ore 23.00 – l'uso dei pugnometri è consentito senza il suono delle sirene;
- tutti gli altri suoni devono essere disattivati completamente alle ore 24.00.

3. SANZIONI

Per il mancato rispetto delle disposizioni del presente atto saranno applicate le sanzioni previste dall'art.8 della L.R. n.21/99 e art.10 c.2 della L. n.447/95.

IL SINDACO

**ALLEGATO A) AL PROVVEDIMENTO SINDACALE N.211
DEL 6.5.2009
MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL
PUBBLICO,
FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI**

Art. 1 – Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo, la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata, non superino le 15 giornate nell'arco di un anno solare e hanno una durata non superiore a 3 giorni consecutivi o a 6 giorni anche non consecutivi nell'arco di un mese e abbiano una potenza di amplificazione complessivamente erogata non superiore a 300 watts.
3. Qualsiasi manifestazione o festa che si protragga per un periodo superiore ai 15 giorni non è soggetta a deroga e deve pertanto rispettare le norme previste per le attività rumorose di cui all'articolo 8 della Legge 447/95 e del D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

Art. 2 – Localizzazioni

1. Le manifestazioni di cui all'art. 1, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95 in aree preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.
2. Le attività di cui all'art. 15 non si possono effettuare nelle aree ospedaliere e, se poste in quelle adiacenti ad esse, non dovranno influenzarne i livelli acustici.
3. Sino a che il Consiglio Comunale non avrà provveduto ad individuare le aree di cui al primo comma, le manifestazioni potranno svolgersi nei luoghi indicati dai richiedenti, purché ritenuti idonei, nel rispetto dei limiti di cui alla Tabella I.

Art. 3 – Limiti ed orari

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate nell'art. 1 è consentito nei limiti ed orari indicati nella Tabella I.
2. Le deroghe indicate in Tabella I sono basate su criteri che correlano la tipologia della manifestazione (i valori sociali, politici, storici, e tradizionali che rappresentano ed il numero di persone che presumibilmente coinvolgono) con gli orari di attività, la durata in giorni, l'ubicazione ed altre deroghe concesse per il medesimo sito nell'arco di un anno.
3. Le categorie indicate nella Tabella I sono impostate sulla base di tipologie di manifestazioni che tradizionalmente si organizzano sul territorio comunale.
4. I limiti indicati in Tabella I sono da misurarsi in facciata degli edifici adibiti ad uso privato potenzialmente esposti ai livelli più elevati. Si applica il criterio differenziale come indicato in Tabella I. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni.
5. Sono fatti salvi anche per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori, definiti nel titolo

III, relativi ai livelli massimi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

6. Le manifestazioni sportive non rumorose sono sempre consentite in orario diurno. Le manifestazioni sportive che possono produrre emissioni rumorose sono consentite negli orari: dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30, purché non sia superato, alla facciata delle abitazioni circostanti, il valore di 70 dB(A).
Le manifestazioni sportive si possono svolgere in orario serale o notturno dalle ore 21,00 alle ore 24,00, ma se comportano emissioni rumorose, deve essere richiesta la deroga. Deroghe oltre le ore 24 potranno essere rilasciate per casi assolutamente eccezionali.
7. I circhi e i luna park possono svolgere la propria attività con i seguenti orari: dalla domenica al giovedì: dalle ore 9,00 alle ore 13, dalle ore 16,00 fino alle ore 23,00; dal venerdì al sabato: fino alle ore 24,00. L'uso dei pugnometri è consentito senza il suono delle sirene.
8. Le manifestazioni quali comizi politici e sindacali, manifestazioni commemorative pubbliche, manifestazioni a carattere benefico, purché di durata non superiore a 4 ore e che si svolgano in periodo diurno e comunque non oltre le ore 19,00, sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga per l'uso di apparecchi elettroacustici per l'amplificazione della voce. Tuttavia, se connesse ai comizi si svolgono manifestazioni musicali, queste soggiacciono alla disciplina del presente Regolamento e pertanto devono rispettare limiti ed orari di cui alla Tabella I e presentare la comunicazione di cui al prossimo art. 4.
9. Sono esentate dalla richiesta di autorizzazione in deroga le processioni religiose di qualsiasi professione.

Art. 4 – Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Lo svolgimento nel territorio comunale delle attività di cui all'art. 1 che venga esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati nella Tabella I, si intende automaticamente autorizzato se viene presentata al Comune, almeno 10 giorni prima dell'inizio della manifestazione, una dichiarazione, conforme all'apposito modello approntato dall'Ufficio preposto.
Tale comunicazione deve contenere:
 - una dichiarazione che affermi il rispetto dei limiti ed orari di cui alla Tabella I;
 - l'elenco degli accorgimenti tecnico-procedurali per l'ulteriore limitazione del disturbo.
2. Per tutte le attività non comprese in Tabella I, o non rientranti nei limiti in essa indicati, il responsabile dovrà presentare al Comune domanda di deroga, 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione, possibilmente secondo il modello approntato dall'Ufficio preposto. Il Dirigente può autorizzare deroghe a quanto stabilito nel presente regolamento, previa presentazione della relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da un tecnico competente in acustica, comprendente gli accorgimenti tecnici e procedurali per limitare il disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione, planimetria dettagliata ed aggiornata dell'area di intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati; tali deroghe potranno contenere comunque prescrizioni, tra cui per esempio la taratura degli impianti o l'installazione di idoneo sistema di controllo e registrazione in relazione alla potenza degli impianti e alla distanza dai soggetti ricettori.

Art. 5 -SANZIONI

*Inosservanza norme attività temporanee: Art. 8 L.R. 21/99: da € 103 a € 516
Superamento dei limiti: Art. 10 c. 2 L. 447/95: da € 516 a € 5.164*

ALLEGATO TABELLA 1 AL PROVVEDIMENTO SINDACALE N.211 DEL 6.5.2009 – INTEGRATO CON ORD. N. 315 DEL 20.08.2010

Cat	DESCRIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE	AFFLUSSO PREVISTO(O CAPIENZA)	DURATA MAX DELLA MANIFESTAZIONE	N. MAX DI GG. PER SITO ANNUALI	LIMITE dB in facciata dell'alloggio del più vicino recettore	LIMITE ORARIO	LIMITE DIFFERENZIALE
1	CONCERTI ALL'APERTO O AL CHIUSO (ad es. in chioschi estivi)	<1000	1 giorno	7	65	dalle ore 15,00 alle ore 23,30 (compreso il sound check)	estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle ore 23,30
2	CONCERTI ALL'APERTO quali ad es. piano-bar e intrattenimenti musicali esercitati a supporto di attività principale come bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, ecc. con una potenza di amplificazione complessivamente erogata non superiore a 300 watts	<100	3 consecutivi o 6 al mese anche non consecutivi	15	63	dalla Domenica al Giovedì fino alle ore 23,00 e il Venerdì e Sabato fino alle ore 24,00	estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle ore 23 (dal Lunedì al Giovedì) e fino alle ore 24,00 (al Venerdì e al Sabato)
3	Sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.	> 1000	10 giorni	10	63 fino alle ore 23,00 e 60 fino alle ore 24,00	fino alle 1,00	estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle ore 24,00
4	Sagre, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, giostre, ecc.	<1000	10 giorni	10	65 fino alle ore 23,00 e 60 fino alle ore 24,00	fino alle 1,00	estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle ore 24,00
4 bis	Manifestazioni di partito, di beneficenza o altro, rilevanti e di lunga durata con balere, diversi punti di spettacolo quali cabaret, piano bar, concerti, cinema, spazi dibattiti, ecc. che si svolgono all'interno del parco comunale	<1000	10 giorni	10	65 fino alle ore 23,00 60 fino alle ore 24,00 50 fino alle ore 02,00	fino alle ore 02,00	estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle ore 02,00
5	Circhi e Luna Park	(secondo agibilità)	n.p.	n.p.	60	dalle ore 9,00 alle ore 13, dalle ore 16,00 fino alle ore 23,00; dal venerdì al sabato: fino alle ore 24,00	estensione del differenziale diurno di 5 dB(A) fino alle ore 23 (dal Lunedì al Giovedì) e fino alle ore 24,00 (al Venerdì e al Sabato)

Procedura amministrativa*Procedura semplificata:*

SOLO DICHIARAZIONE: ➔ Nel caso in cui si preveda di rispettare i limiti e gli orari della Tabella I.

La dichiarazione va presentata **15 giorni** prima della data di inizio della manifestazione. **ATTENZIONE:** Le manifestazioni temporanee non possono protrarsi più dei termini descritti in tabella, altrimenti sono da considerarsi fisse, non sono soggette a deroghe dei limiti e devono seguire la Procedura autorizzatoria.

Procedura autorizzatoria: Se si prevede di non rientrare nei limiti ed orari della Tabella I, si DEVE presentare domanda di autorizzazione in deroga, almeno 30 GIORNI prima della data di inizio della manifestazione, corredata da una relazione di impatto acustico descrittiva dell'attività, redatta da Tecnico competente in acustica ai sensi della normativa (iscritto nell'elenco regionale) e si DEVE ottenere autorizzazione, che può comunque contenere PRESCRIZIONI.

E:\PUBBLICI ESERCIZI\licenze art.68\ATTIVITA' RUMOROSA ORDINANZA.rtf
Fiorella Zanetti/Nicola Freddo Pagina 4 04/04/2011